

(N. 2253)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1952

Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E.N.P.A.S.
dalle amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale sistema di riscossione dei contributi per l'assistenza sanitaria agli impiegati dello Stato dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base all'articolo 19 della legge 21 novembre 1945, n. 722, e di quelli dovuti per la gestione « Indennità ed assegni ai salariati » in base all'articolo 15 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, per effetto del frazionamento dei versamenti e, più ancora, per i notevoli ritardi che molte amministrazioni ad essi frappongono — spesso per ragioni di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dei singoli uffici — è causa di gravi inconvenienti che vanno a tutto svantaggio della gestione dell'Ente, per cui il rallentato afflusso dei contributi stessi pone questo, di sovente, in crisi finanziaria.

Per tali ragioni, il predetto Ente si è spesso rivolto al Tesoro ed ultimamente alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri perchè venissero adottate adeguate misure atte ad eliminare i cennati inconvenienti.

Dopo lunga disamina, si è ritenuto che la questione possa efficacemente risolversi ponendo in essere un più semplice e snello sistema di riscossione dei contributi, analogo a quello che in base all'articolo 32 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 diggià vige per la riscossione dei contributi a favore dell'Opera di previdenza che, come è noto, costituisce altra gestione affidata all'E.N.P.A.S.

In base all'attuale sistema i contributi dovuti all'assistenza sanitaria vengono computati individualmente.

Ciò che comporta molteplici conteggi mensili, inquantocchè per ogni singolo dipendente e per ogni emolumento che a questi viene corrisposto occorre computare i contributi stessi, disponendo i relativi versamenti.

Invece, col proposto sistema, viene concesso all'E.N.P.A.S. all'inizio dell'esercizio finanziario un anticipo del 50 per cento in conto dell'importo totale dei contributi dovuti, commisurato sugli stanziamenti di bilancio delle competenze imponibili, altro acconto del

50 per cento viene concesso all'inizio del secondo semestre dell'esercizio ed, a fine esercizio, viene effettuato il conguaglio, accertando i contributi stessi, nel loro esatto ammontare, in base all'intero importo complessivamente erogato, nel predetto periodo dell'esercizio finanziario, sui vari capitoli aventi per oggetto stipendi, assegni ed altri emolumenti soggetti ai contributi medesimi.

In tal modo il computo, che viene effettuato dalle ragionerie centrali e corrispondenti uffici di controllo — i quali sono in possesso di tutti gli elementi — riesce abbastanza preciso, perchè si hanno come base dati che si accertano in modo incontrovertibile in sede di consuntivo, e, nello stesso tempo, semplice, poichè si riduce, in sostanza, data anche la unicità dell'aliquota, a poche operazioni ed a poche regolazioni, tante cioè quanti sono i capitoli delle varie amministrazioni per gli emolumenti soggetti a contributo.

Il principio non è nuovo, ma è diggià contemplato dall'articolo 63 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, con criteri più empirici e limitatamente ad alcune materie contemplate alla lettera e) del citato articolo — ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi.

Infatti, il citato articolo 63 prende a base di computo non le somme effettivamente pagate sui vari capitoli di bilancio, come proposto col presente disegno di legge, bensì gli stanziamenti iniziali.

Come riconosciuto anche dalla Corte dei conti, che, sentita a norma del regio decreto-legge 1939, n. 273 si è favorevolmente pronunciata sul provvedimento, è necessario, d'altra parte, che sia data una più completa disciplina giuridica alla materia, tenendo presenti i criteri che, in base a direttive impartite dal Tesoro con apposite istruzioni ministeriali,

sono già attuati per il versamento dei contributi di che trattasi in rapporto a determinate categorie di personali — quali quelli di ruolo — ed a determinate retribuzioni ad esso corrisposte e tenuto presente che il sistema unitario ora proposto risponde ad analoghe statuizioni dettate in alcune norme del sopra ricordato regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, per i contributi a favore dell'Opera di previdenza.

Il provvedimento proposto, che non arreca pregiudizio per l'Erario, e non apporta nuovi oneri al bilancio ma anzi riesce utile all'organizzazione dei servizi perchè snellisce di molto il lavoro amministrativo e contabile, soddisfa pienamente le esigenze dell'E.N.P.A.S. per una più regolare ed efficace gestione dei propri servizi assistenziali.

Nella sua formulazione sono stati accolti i suggerimenti della Corte dei conti.

Anzi poichè la Corte ha suggerito, circa la misura dell'anticipato versamento, l'opportunità di commisurarlo, anzichè all'intero importo dei contributi dovuti, al 75 per cento o tutto al più all'80 per cento, si è ritenuto, al fine di ridurre maggiormente ogni possibilità per l'Ente di prelevare, sia pure per circostanze eccezionali, somme cospicue dai conti correnti di Tesoreria, di suddividere l'anticipo stesso in due rate ciascuna del 50 per cento, da concedersi, rispettivamente, all'inizio di ogni semestre e cioè al 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni esercizio finanziario.

Allo stesso fine è stata posta l'altra limitazione di cui al 3° comma dell'articolo 1 dello schema di disegno di legge allegato per la quale l'Ente non può effettuare i prelevamenti dai cennati conti correnti che in relazione alle proprie necessità di cassa.

Per tali ragioni confido, onorevoli colleghi, che vorrete dare il vostro assenso all'unito schema di provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base all'articolo 19 della legge 21 novembre 1945, n. 722, per la « Gestione assistenza sanitaria » ed in base all'articolo 15 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, per la « Gestione indennità ed assegni ai salariati » successivamente modificate dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sono corrisposti all'Ente stesso direttamente dalle amministrazioni centrali dello Stato e dalle aziende autonome statali, per tutti i dipendenti uffici centrali e periferici.

A tal fine, le ragioni centrali e gli altri uffici ad esse corrispondenti, provvederanno all'anticipato versamento da effettuarsi entro due rate in luglio ed in gennaio di ogni esercizio finanziario, ciascuna, rispettivamente, del 50 per cento dell'importo complessivo dei contributi, computati sugli interi stanziamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate soggette ai contributi stessi, mediante emissione di mandati diretti sulla Tesoreria centrale da estinguersi con accreditamento a favore di conti correnti infruttiferi presso la predetta tesoreria intestati, rispettivamente, all'E.N.P.A.S. - Gestione assistenza sanitaria - ed all'E.N.P.A.S. - Gestione indennità ed assegni ai salariati.

Per quei capitoli comprensivi anche di emolumenti e di altre spese comunque non assoggettabili ai contributi di cui al 1° comma, la quota di stanziamento imponibile sarà determinata dalle ragioni centrali presso le singole amministrazioni con criteri semplificativi in base a valutazione media sull'intero stanziamento.

L'E.N.P.A.S. effettuerà i prelevamenti dai conti correnti di cui al 2° comma in relazione alle proprie necessità di cassa.

Le norme di cui sopra si applicano anche alle amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo ed alle amministrazioni ed enti il cui personale sia comunque assistito dalla E.N.P.A.S. per mezzo delle rispettive gestioni sopra indicate.

Art. 2.

L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per i contributi di cui al precedente articolo, è fatto dalle ragioni centrali ed uffici ad esse corrispondenti, in base ai pagamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate quali risulteranno effettivamente corrisposti sui vari capitoli di bilancio, in sede di parificazione dei conti. Ove da tale accertamento risultassero delle somme eventualmente versate in più rispetto a quelle accertate, esse saranno riversate a cura dell'E.N.P.A.S. in Tesoreria la quale rilascerà quietanza con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio di entrata.

Analogamente, le somme che l'E.N.P.A.S. dovesse restituire alle amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo saranno versate in entrata ai bilanci delle predette amministrazioni.

Qualora invece risultassero delle somme versate in meno rispetto a quelle accertate, le amministrazioni di Stato, anche se con ordinamento autonomo, daranno luogo ai versamenti suppletivi a conguaglio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.